

Roma, 11 gennaio 2023

### **Circolare n. 8/2023**

**Oggetto: Tributi – Finanziamenti – Le disposizioni della Legge di Bilancio 2023 – Legge 29.12.2022, n.197, su S.O. alla G.U. n.303 del 29.12.2022.**

Di seguito si illustrano le disposizioni di maggiore interesse per le imprese relativamente ai tributi e ai finanziamenti pubblici.

**Riduzione imposta applicata ai premi di produttività dei lavoratori** (art.1 c.63) – È stata ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato nell'anno 2023.

**Assegnazione beni ai soci** – (art.1 c.100-105) - Vengono introdotte alcune agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci, da parte delle società - ivi incluse le c.d. società non operative. In particolare, a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva pari all'8% (10,5% per le società non operative) delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro.

**Definizione agevolata avvisi bonari** - (art.1 c.153-161 e 163-165)- È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È anche prevista la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso al 1 gennaio 2023, col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.

**Sanatoria irregolarità formali** – (art.1 c.166-173) - È possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

**Ravvedimento speciale** – (art.1 c.174-178) - In deroga all'ordinario ravvedimento operoso, è possibile regolarizzare le dichiarazioni (validamente presentate) relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

**Definizione agevolata atti di accertamento** (art.1 c.179-185) - È possibile definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.

**Definizione agevolata liti tributarie** – (art.1 c.186-205) - È possibile definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia

delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

**Conciliazione agevolata liti tributarie** - (art.1 c.206-212) - È possibile definire - entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'AdE. Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

**Rinuncia agevolata alle controversie pendenti in Cassazione** - (art.1 c.213-218) - È possibile rinunciare in via agevolata alle controversie in cui è parte l'AdE, entro il 30 giugno 2023, e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

**Regolarizzazione dei versamenti** - (art.1 c.219-221) - È possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'AdE e, in particolare delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di 20 rate di pari importo.

**Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro** - (art.1 c.222-230) - È previsto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

**Rottamazione delle cartelle** - (art.1 c.231-252) - È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. È previsto l'abbattimento delle somme a titolo di sanzioni e interessi, degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive ed è abbattuto l'aggio in favore dell'Agente della riscossione. La definizione agevolata prevede il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%.

**Proroga crediti di imposta Sud** (art.1 c.265-268) - È stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), di cui all'art. 1, c. 98-108, della L. di Stabilità 2016. Al successivo c. 267 è prevista l'estensione fino al 31 dicembre 2023 del credito d'imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali), di cui all'art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 91/2017. Il c. 268 conferma anche per l'esercizio 2023 la validità del credito d'imposta "potenziato" per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, pari al: 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro e/o il totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

**Sanatoria crediti di imposta per ricerca e sviluppo** (art.1 c.271-272) - È stata estesa al 30 novembre 2023 (in precedenza 31 ottobre 2023) la possibilità per i

contribuenti che abbiano utilizzato erroneamente, ma senza intenti fraudolenti, i crediti di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al DL n.145/2013 di regolarizzare la propria posizione versando quanto dovuto, senza interessi né sanzioni; come è noto, i soggetti interessati dovranno seguire la procedura indicata dalla L.n.215/2021 (di conversione del DL n.146/2021 – cd *DL Fiscale*) della quale sono stati altresì rimodulati i termini originariamente previsti per il versamento delle rate accordate in virtù della L.n.175/2022 (di conversione del DL n.144/2022 – cd *DL Aiuti ter*).

**Incremento dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata** (art.1 c.276) - Dal 1° gennaio 2023, le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

**Limiti all'utilizzo del contante** (art.1 c.384) – È stato innalzato a 5.000 euro il limite entro cui è permesso il trasferimento di denaro contante; si rammenta che in precedenza l'art.18 della L.n.157/2019 (di conversione del DL n.124/2019 – cd *DL Fiscale*) aveva ridotto la soglia da 3.000 a 2.000 euro a partire dal luglio 2020 e da 2.000 euro a 1.000 dall'1 gennaio 2022 e che successivamente l'art.3 c.6-septies della L.n.15/2022 (di conversione del DL n.228/2021 – cd *DL Milleproroghe*) aveva rinviato all'1 gennaio 2023 l'abbassamento della soglia da 2.000 a 1.000 euro.

**Fondo di garanzia PMI** (art.1 c.392-393) – Sono stati prorogati al 31 dicembre 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022) l'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia PMI prevista dalla Legge di Bilancio 2022 (art.1 c.55 della L.n.234/2021) e il termine finale per il sostegno speciale e temporaneo del Fondo per supportare la liquidità delle imprese colpite dagli effetti economici derivanti dal conflitto russo-ucraino.

**Rifinanziamento della nuova Sabatini** (art.1 c.414-416) – È stata disposta una ulteriore autorizzazione di spesa a favore della Legge Sabatini (che, come è noto, finanzia con contributi a tasso agevolato l'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali da parte di PMI) di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (che si aggiungono ai 240 milioni di euro per il 2023 e ai 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 stanziati dalla Legge di Bilancio 2022 – art.1 c.47-48); contestualmente è stato prorogato di ulteriori sei mesi (in precedenza dodici), il termine per poter ultimare gli investimenti delle imprese per i quali sono stati ottenuti finanziamenti agevolati stipulati tra l'1 gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

**Credito d'imposta per beni strumentali nuovi** (art.1 c.423) – Relativamente al credito di imposta spettante alle imprese che investono in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (di cui all'Allegato A della L.n.232/2016 – *Legge di Bilancio 2017*), tenuto conto delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime si proroga al 30 settembre 2023 (in precedenza 30 giugno 2023) il termine per la consegna dei beni strumentali materiali acquistati entro il 31 dicembre 2022 a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di un acconto non inferiore al 20 per cento del corrispettivo pattuito; si rammenta che la misura del credito d'imposta inizialmente fissata dalla L.n.178/2020 (*Legge di Bilancio 2021*) è stato successivamente rimodulata dalla L.n.234/2021 (*Legge di Bilancio 2022*).

Cristiana Marrone  
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [295/2022](#), [175/2022](#), [4/2022](#),  
[5/2021](#) e [6/2016](#)  
[Allegato uno](#)  
CM/cm